



ALLEGATO A

ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della **CARDIVA ITALIA S.R.L.** (di seguito il "Fornitore") all'AORN SG MOSCATI di Avellino (l'"Azienda Ospedaliera"), di prodotti per le procedure di radiologia interventistica (di seguito, "Dispositivi Medici") individuato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.
2. L'Azienda Ospedaliera si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici, consumati nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell'art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.
3. Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del presente contratto è stabilita in **mesi 36** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inoltre il contratto può essere rinnovato o prorogato secondo quanto stabilito nello schema di Accordo Quadro

ARTICOLO 3- INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CONTO DEPOSITO ("RCD")

1. L'Azienda Ospedaliera si impegna ad individuare un responsabile del conto deposito, ovvero colui che sarà incaricato dell'esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso. Tale responsabile, in particolare:
 - gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
 - gestirà le scorte utilizzando prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
 - gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l'emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.
2. Il nominativo del RCD viene comunicato dall'Azienda Ospedaliera al Fornitore contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro.
3. Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).



ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO

1. Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'ordinativo emesso, a seguito della firma dell'Accordo Quadro, a consegnare al Magazzino Farmaceutico dell'Azienda Ospedaliera i Dispositivi Medici definiti nell'art. 1 nelle quantità e qualità concordate e con una validità residua superiore a 2/3 della validità complessiva.
2. Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell'indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell'eventuale data di scadenza. Tale documento dovrà essere firmato dal Responsabile della Farmacia o un suo delegato.
3. A seguito della consegna dei prodotti, la UOC Farmacia verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione e ne darà comunicazione allo stesso mediante PEC /Email/FAX al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla consegna.
4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, data di invio della comunicazione ai sensi del comma precedente verrà considerata quale "*Data di accettazione della fornitura*" salvo diverso accordo tra le parti.
5. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi informatici dell'Azienda Ospedaliera da parte della UOC Farmacia con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito cui saranno materialmente custoditi.
6. Le consegne dei devices richiesti saranno affidate al Responsabile del conto deposito dopo il ricevimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia. Dopo utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.
7. I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali Azienda Ospedaliera separatamente rispetto ai beni di proprietà dell'Azienda Ospedaliera. Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di cui all'Allegato 1.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, Il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.) e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali. Più in particolare, nel caso in cui la UOC Farmacia Ospedaliera verifichi che la quantità dei Dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà entro 2 (due) giorni lavorativi provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.
9. Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'AORN Moscati, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione Contraente, i Dispositivi che presentino difformità qualitativa.
10. Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Amministrazione Contraente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione Contraente, le quantità di prodotto consegnate in eccesso.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO E RIPRISTINO DEI MATERIALI

1. Il R.C.D. comunicherà, non oltre 24 ore dall'utilizzo, alla UOC Farmacia di aver utilizzato il materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo, contemporaneamente, alla stessa di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

2. La UOC Farmacia appena ricevuta la richiesta da parte dell'RCD provvederà ad inviare comunicazione del codice, del lotto e della quantità dei Dispositivi Medici consumati al Fornitore, il quale reintegrerà il conto deposito del materiale consumato entro, e non oltre, 24 ore lavorative dalla segnalazione.
3. La UOC Farmacia è obbligata, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte del RCD, entro il mese fiscale di competenza ad emettere ed inviare l'apposito ordinativo di acquisto, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

ARTICOLO 6 – ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E VERIFICHE CONTABILI INVENTARIALI

1. In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, il RCD ne autorizzerà l'accesso, salvo giustificato motivo.
2. Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall'Azienda provvederanno ad effettuare l'inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.
3. Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'Azienda Ospedaliera controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi.
4. I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'Azienda Ospedaliera, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

ARTICOLO 7– ORDINATIVI E FATTURAZIONI

1. L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'Azienda Ospedaliera deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD.
2. L'Azienda Ospedaliera si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure della UOC Farmacia sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo.
3. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

ARTICOLO 8- CUSTODIA ED UTILIZZO DEI BENI

1. L'Azienda Ospedaliera si impegna a:
 - a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione(integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore;
 - b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato;
 - c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza;



- d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'Azienda Ospedaliera che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
- e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ

- 1. L'Azienda Ospedaliera risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore.

ARTICOLO 10 – DISPONIBILITÀ DEI BENI

- 1. Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'Azienda Ospedaliera non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD. L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Azienda Ospedaliera dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

ARTICOLO 11 – DIFETTI ED IMPERFEZIONI

- 1. Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- 2. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

ARTICOLO 12 – SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

- 1. Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'Azienda Ospedaliera, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche. Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

ARTICOLO 13 – TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI – RICHIAMI DAL MERCATO DI PRODOTTO - AVVISI DI SICUREZZA URGENTI

- 1. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle Azienda Ospedaliera, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto.
- 2. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

ARTICOLO 14 – RESTITUZIONE MATERIALI AL TERMINE DEL CONTRATTO



1. Il Fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Ordinativo Principale di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di Accordo Quadro, dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall'Amministrazione Contraente.
2. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al ritiro dei Dispositivi non utilizzati sono a carico del Fornitore. I Dispositivi non restituibili si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Amministrazione Contraente.

_____, li ____/____/20____

Per l'Azienda Ospedaliera

Per la Ditta fornitrice



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Sommario

1.	DEFINIZIONI.....	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI	5
3.	OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO.....	6
4.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINI PRINCIPALI DI FORNITURA	7
5.	PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	8
6.	EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	8
7.	OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE	8
8.	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	10
9.	VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	11
10.	PAGAMENTI - INTERESSI	12
11.	PENALI.....	13
12.	RISOLUZIONE.....	13
13.	RECESSO.....	16
14.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	16
15.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	17
16.	TRASPARENZA.....	17
17.	RISERVATEZZA	18
18.	RESPONSABILE DELLA FORNITURA	18
19.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	19
20.	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	19
21.	FORO COMPETENTE	19
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
23.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
24.	SUBAPPALTO	22
25.	DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	23
26.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	23
27.	CLAUSOLA FINALE.....	23

SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in Avellino, cap 83100, contrada Amoretta– città ospedaliera P.IVA/C.F. 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n.12 del 08/08/2019

E

CARDIVA ITALIA S.R.L. sede legale in Genova, alla Via Corsica n. 2/18, capitale sociale Euro 200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. GE-487696, P. IVA 02459270993, domiciliata ai fini del presente atto in Genova, alla Via Corsica n. 2/18, in persona dell’Amministratore Delegato Sig. Mauro Trucco, [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti il 06/03/2017 come da verbale d’Assemblea (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a)** L’AORN S.G. Moscati ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 109 del 19/09/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022-142955 del 15/09/2022, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con unico operatore economico;
- b)** che con delibera del Direttore Generale n. 147 del 23/02/2023 è stata aggiudicata la procedura di gara relativa alla fornitura triennale di dispositivi medici per radiologia interventistica
- c)** che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordini di Fornitura;
- d)** che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per l’AORN nei confronti del Fornitore;
- e)** che i singoli Ordini di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l’AORN ed il Fornitore affidatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

- f)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti dell'AORN, rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. ed avente ■■■■■ per un importo di Euro 19.593,36 (diciannovemilacinquecentonovantatre/36) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;
- h)* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- i)* che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'AORN, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale l'AORN può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
 - c) **Fornitore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Ordini di Fornitura;
 - d) **Disciplinare di gara:** il documento Allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione

alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei beni di cui alla presente gara;

- e) **Ordine di Fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore con il quale si richiede di eseguire le prestazioni di cui al presente appalto.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

2. VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
 - **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore coi i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente AQ;
 - **Contratto di Conto deposito:** il documento cui all'allegato "A";
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente AQ;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente AQ, NE costituisce parte integrante;
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato;

e) dal patto di integrità;

f) dai regolamenti e atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

4. Gli Ordini di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'AORN, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con gli Ordini di Fornitura, l'AORN, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

3. OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'AORN dei singoli Ordinativi di Fornitura inerenti al presente appalto e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni degli stessi, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Ordinativi di Fornitura che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro 104.220,00, IVA esclusa

<i>Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>Posizione in graduatoria</i>	<i>Importo di aggiudicazione, IVA esclusa</i>
23 In conto deposito	9404076902	2	€ 23.220,00
36 In conto deposito	94052333CD	1	€ 81.000,00
IMPORTO TOTALE, IVA ESCLUSA			€ 104.220,00

3. Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore si impegna a dare esecuzione ai contratti di fornitura che si perfezionano con la ricezione dell'Ordine di Fornitura inviato dall'AORN, basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
4. L'affidamento delle forniture in favore del Fornitore prescelto deve avvenire sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
5. Il Fornitore si impegna ad eseguire, in ragione di quanto richiesto con Ordine di Fornitura, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
6. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l'AORN esegue in corso d'esecuzione del contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'AORN accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto degli Ordini di Fornitura sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
7. Con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, l'AORN procede:
 - a) alla definizione dell'oggetto del singolo ordinativo di fornitura, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - b) all'invio dell'Ordine di Fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINI PRINCIPALI DI FORNITURA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'AORN potrà inviare ai Fornitori di Ordini di Fornitura.
3. L'Ordine di Fornitura ha una durata determinata secondo le regole previste dal Disciplinare di gara.
4. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell'Ordine, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

5. PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. I corrispettivi per ciascun Ordine di Fornitura verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti negli atti di gara, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di Fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, eseguire i servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) comprovate per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. Per quanto concerne la revisione dei prezzi, si rimanda a quanto previsto nel disciplinare di gara (par. 4.1) e della normativa vigente in materia

6. EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Ciascun Ordinativo di Fornitura verrà emesso nel rispetto e alle condizioni stabilite dal Disciplinare di gara.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore, l'Amministrazione:
 - determinerà l'importo contrattuale del servizio/fornitura;
 - dovrà contenere l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
 - dovrà prevedere la durata del contratto di fornitura.

7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Ordinativi di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nei relativi Allegati, eventualmente

migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di Fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'AORN, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Ordini di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'AORN, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli Ordini di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'AORN, per quanto di rispettiva ragione;
- f) comunicare tempestivamente all'AORN le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre all'AORN qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne l'AORN da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'AORN e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a:
 - a) dare immediata comunicazione all'AORN di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordini di Fornitura;
 - b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei singoli Ordini di Fornitura stessi.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni dell'Ordine di Fornitura.
9. Nel rispetto della normativa vigente, i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'AORN può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'AORN ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'AORN entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica, pena l'applicazione delle penali.
11. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all'AORN, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'AORN;
12. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dall'AORN mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
13. L'AORN si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare all'AORN entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

8. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AORN per

la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) comunicare all'AORN ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del AQ, a partire dalla data di consegna, si verifici un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 (sessanta) dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

9. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Con riferimento al singolo Ordine di Fornitura, l'AORN procederà ad effettuare le verifiche di conformità dei servizi oggetto dell'Appalto per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tali verifiche, che potranno essere eseguite anche a campione.

Le verifiche di conformità saranno svolte nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.

Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le stesse abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione".

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'AORN, ove in relazione al singolo Ordine di Fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

10. PAGAMENTI - INTERESSI

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è **XQ3IN7**.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;
 - Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649

In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
3. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 4. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancari [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto Banco di Desio e della Brianza S.p.A. [REDACTED]
[REDACTED]

5. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
6. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

11. PENALI

1. Per la disciplina delle penali, anche quelle legate ai livelli di servizio/fornitura, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nell'ambito del presente Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. RISOLUZIONE

1. All'AORN senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e i singoli Ordini di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Ordinativi di Fornitura, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dell'appalto;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura;

- g) qualora il Fornitore offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - h) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AORN;
 - i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate dall'AORN;
 - j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11;
 - k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - m) in caso di avalimento, in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - n) nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. L'AORN deve risolvere l'Accordo Quadro e i singoli Ordini di Fornitura, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, l'AORN si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva

comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Accordo Quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
5. L'AORN, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con gli Ordini di Fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'AORN ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o degli Ordini di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura, l'AORN assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'AORN potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o gli Ordini di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec dall'AORN per porre fine all'inadempimento, l'AORN ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o gli Ordini di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo degli Ordini di Fornitura, l'AORN si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordinativi di Fornitura e può essere causa di risoluzione dei singoli Ordini di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura, l'AORN avrà diritto di

escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dello/gli Ordine/i di Fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'AORN al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

10. L'AORN, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

13. RECESSO

1. L'AORN, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Ordine di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o gli Ordini di Fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AORN che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Ordine di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, all'AORN potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Ordine di Fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, previo il pagamento da parte delle prestazioni oggetto di Ordine di Fornitura o eseguite a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente contratto sarà risolto dall'Azienda contraente anche prima della predetta scadenza,

qualora So.Re.Sa. S.p.A. o Consip S.p.A. dovessero procedere all'aggiudicazione di gara centralizzata per l'affidamento del/la servizio/fornitura di che trattasi.

15. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

16. TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro

- rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'AORN di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

17. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AORN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Ordine di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AORN.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 19.

18. RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Mauro Trucco, [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a

quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

e-mail: commerciale@cardiva.com- tel. 037617163 - PEC cardivagare@pec.it

3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e gli Ordini di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'AORN, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e gli Ordini di Fornitura.

20. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'AORN, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti dell'AORN azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'AORN è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
2. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AORN, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, l'AORN ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

21. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e all'AORN inerenti al presente Accordo

Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei contratti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Ordinativi di Fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onori come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aornmoscati.it, sezione "*Amministrazione Trasparente*"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.soresa.it. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento degli ordinativi di fornitura, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/subResponsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'AORN potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione potrà risolvere la Accordo Quadro.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'AORN, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010. In ogni caso, si conviene che all'AORN, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'AORN e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'AORN verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'AORN, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'AORN si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

24. SUBAPPALTO

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le parti dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

25. DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'AORN e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna a stipulare, qualora fosse richiesto dall'Amministrazione, successivamente all'affidamento del contratto, ed entro la data di inizio di erogazione dei Servizi/forniture una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile verso terzi e dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

26. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dall'AORN, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta all'AORN entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

27. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver

luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordini di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'AORN non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli Ordini di Fornitura i dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Ordini di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Avellino, lì ____

AORN S.G. MOSCATI

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

da articolo 1 ad articolo 27

Avellino, lì ____

IL FORNITORE

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al,

Firma digitale: n. _____